



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA IN PRESENZA DI SITUAZIONI DI
EMERGENZA ABITATIA

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio nell'esercizio delle funzioni conferite
dalla Legge al C.C. n. 36 del 25/05/2001

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

Possono presentare domanda di assegnazione in locazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo le modalità e le condizioni di cui al seguente art. 2 del presente disciplinare:

- I cittadini italiani residenti in Carmagnola, in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 2 della Legge Regione Piemonte del 28 marzo 1995 n. 46, che si trovino in situazione di emergenza abitativa, dovute a taluna delle seguenti cause (circostanze esterne, fatti, condizioni, stati personali):
 - sfratti giunti a scadenza inderogabile dell'esecuzione (sfratti per necessità, finita locazione o derivanti da comodati, fine rapporto di lavoro, trasferimenti di proprietà ecc.) per i quali sia stata notificata al conduttore o all'occupante a qualsiasi titolo, o senza titolo, dell'alloggio, monitoria di sgombero; sentenza di separazione fra coniugi notificata al coniuge che deve rilasciare l'alloggio;
 - altri provvedimenti di rilascio emessi da autorità e immediatamente eseguibili, in particolare ordinanze sindacali definitive di sgombero;
 - movimentazioni da unità alloggiative o stabili privati su convenzioni tra privati e la Pubblica Amministrazione;
 - crolli, incendi, calamità naturali, eventi bellici (rifugiati politici);
 - profughi residenti in Italia da non oltre 5 anni il cui stato sia riconosciuto dalla competente Prefettura;
 - eventuali domande alloggiative di appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nella Città di Carmagnola a seguito di mobilità da altri Comuni,

Le eventuali situazioni di emergenza abitativa di nuclei in carico ai Servizi Socio Assistenziali del Comune, devono essere segnalate all'Ufficio Casa esclusivamente dai servizi sociali medesimi.

Sono equiparati ai cittadini italiani residenti in Carmagnola, unicamente ai fini della presentazione della domanda di cui al precedente comma, e quindi che si trovino comunque in una delle situazioni previste dal presente disciplinare, i cittadini di uno stato della Comunità Europea che svolgano attività lavorativa in Italia e risiedano in Carmagnola; i cittadini di Stati extra comunitari legalmente residenti in Italia da almeno un anno ed in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 2 REQUISITI

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 46/95, come indicato sul modello allegato al presente disciplinare che il richiedente dovrà sottoscrivere all'atto della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il reddito che verrà calcolato ai sensi del citato art. 2 Legge Regione Piemonte n. 46/95 si riporta la seguente tabella con l'indicazione dei limiti prescritti e differenziati in relazione alla composizione del nucleo:

Limiti di reddito per lavoro dipendente	Limiti di reddito per lavoro autonomo	Casistica
29.166.666	17.500.000	nel caso di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone oppure 3 persone con 2 figli a carico
32.374.999	19.425.000	nel caso di nucleo familiare di 3 persone comprendente 1 figlio a carico
35.583.332	21.350.000	nel caso di nucleo familiare di 3 persone comprendente 1 figlio non a carico oppure 4 persone con 2 figli a carico
38.499.999	23.100.000	nel caso di nucleo familiare di 4 persone comprendente 1 solo figlio a carico oppure 5 persone con 3 figli a carico
41.416.665	24.850.000	nel caso di nucleo familiare di 4 persone senza figli a carico oppure 5 persone compresi 2 figli a carico oppure 6 persone compresi 4 figli a carico
44.041.665	26.424.999	nel caso di nucleo familiare di 5 persone con 1 figlio a carico oppure 5 persone compresi 3 figli a carico oppure 7 persone compresi 5 figli a carico
46.666.665	28.000.000	con nucleo familiare superiore ai casi di cui al punto precedente

ART. 3 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Chi versi nelle condizioni, e possenga i requisiti indicati nei precedenti articoli, potrà presentare formale domanda utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti dal Comune.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante le cause che determinano la situazione di emergenza abitativa e il reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la domanda:

- a) sentenza di sfratto convalidata dal pretore con fissazione della data di esecuzione, precetto e monitoria di sgombero; eventuale verbale di rilascio che attesti l'avvenuta esecuzione dello sfratto;
- b) dichiarazione di urgente necessità del proprietario (se in possesso del richiedente);

- c) provvedimento di rilascio dell'alloggio, nel quale sia prevista l'estromissione entro data prefissata;
- d) altra documentazione in relazione alla specifica causa di emergenza (profughi ecc.);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
 - separazione legale (giudiziale o consensuale omologata), dalla quale risulti che la casa coniugale è stata assegnata al coniuge dell'aspirante assegnatario, e nella quale sia prevista l'estromissione di quest'ultimo entro data prefissata;
 - redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la domanda;
 - stato di disoccupazione, qualora non sia stata prestata attività lavorativa quale dipendente nell'anno di riferimento dei redditi;
 - reparto di appartenenza, qualora nell'anno di riferimento dei redditi facciano parte del nucleo familiare militari in servizio di leva;
 - istituto o facoltà universitaria frequentata, qualora nell'anno di riferimento dei redditi facciano parte del nucleo familiare studenti di età superiore ai 16 anni.

Potranno inoltre allegarsi certificati di invalidità e documentazione attestante la convivenza more-uxorio.

L'ufficio, ove ciò sarà necessario, si riserva di richiedere la documentazione ritenuta utile all'espletamento della pratica.

Tutti i documenti dovranno essere riprodotti in copia fotostatica.

L'autenticazione dei documenti verrà effettuata dal personale dell'ufficio preposto.

L'autenticazione della firma dovrà essere effettuata dal personale dell'ufficio preposto al ritiro ed il richiedente si presenterà personalmente, munito di documento di riconoscimento non scaduto.

In caso di difficoltà a presentarsi personalmente per la firma, dovrà prodursi apposito certificato medico.

Le domande debbono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Casa del Comune di Carmagnola, in orario di apertura al pubblico degli uffici.

ART. 4 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati con loro conviventi, il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il partecipante all'assegnazione duri da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo ai fini della domanda alloggiativa prevista dal presente disciplinare i minori affidati dal Tribunale in relazione a procedure di adozione in corso ed inoltre i minori in affidamento temporaneo su interventi dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina delle Adozioni e dell'Affidamento dei Minori".

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come sopra descritto e mantenendo l'ordine ivi indicato.

In ogni caso non può essere presentata una seconda istanza nello stesso anno da nessun membro facente parte del nucleo familiare, salvo il caso di modificazione delle leggi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 5 ESAME DELLE DOMANDE

Tutte le domande pervenute saranno sottoposte al parere della Commissione Comunale Consultiva costituita presso la Ripartizione Politiche Sociali del Comune di Carmagnola per la verifica dei requisiti di assegnabilità, delle condizioni di emergenza e delle relative priorità sulla base della documentazione prodotta.

Nel caso di esito favorevole l'ufficio comunale procederà, secondo l'ordine cronologico del presunto momento dell'assegnazione, a tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Ad istruttoria conclusa sottoporrà nuovamente la pratica all'esame di merito conclusivo della Commissione Comunale.

Nel caso in cui la Commissione Comunale abbia espresso parere negativo, sia in sede di primo esame sulla base della documentazione prodotta, sia in sede di secondo esame conseguente agli accertamenti; tale parere sarà comunicato nel termine di 60 giorni all'interessato al quale sarà concesso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la produzione della propria documentata controdeduzione.

La richiesta di riesame sarà sottoposta alla Commissione Comunale che si pronuncerà una sola volta e anche tale parere sarà comunicato all'interessato nel termine dei 60 giorni.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del parere negativo della Commissione, la domanda si intenderà definitivamente respinta per silenzio-rifiuto, che potrà quindi essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

In caso di riesame da parte dell'interessato come indicato nel penultimo comma precedente la decorrenza del termine per la formazione del silenzio-rifiuto è sospesa fino al ricevimento della nuova comunicazione sull'esito del nuovo parere della Commissione Comunale ove sia confermato il parere negativo.

E' ammessa su richiesta degli interessati la revisione straordinaria delle domande già definite con esito negativo per reddito superiore nell'esercizio di riferimento per l'avvenuto esame della pratica, qualora, permanendo la causa della situazione di emergenza abitativa, il reddito percepito dall'intero nucleo nell'esercizio seguente rientri nei limiti prescritti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

Si richiama infine l'art. 13 della Legge Regione Piemonte 46/95.

Art. 6 ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avverrà nell'ordine di arrivo delle disponibilità alloggiative, secondo le priorità riconosciute dalla Commissione Comunale tenuto conto dell'esecuzione degli sfratti o dei provvedimenti di rilascio degli alloggi.

In mancanza di sufficienti disponibilità, l'assegnazione avverrà, ferme restando le priorità individuate dalla Commissione Comunale Consultiva, in relazione alle condizioni socioeconomiche dei nuclei richiedenti e di ogni altra circostanza oggettiva che determini la maggiore gravità della situazione di emergenza.

A parità di condizioni e circostanze, la priorità nell'assegnazione sarà data a:

1. nuclei familiari con minori privi di reddito
2. nuclei familiari con portatori di handicap, soggetti con malattie gravi, pensionati oltre il 75° anno di età;
3. nuclei familiari mono reddito con minori.

L'assegnazione dell'alloggio sarà comunque subordinata alla preventiva verifica del mantenimento dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica prescritti.

Gli alloggi disponibili di volta in volta saranno concessi in locazione con canone determinato ai sensi della Legge Regione Piemonte del 28 marzo 1995 n. 46 ed eventuali successive modificazioni, o ai sensi delle Leggi speciali di finanziamento.

Gli alloggi stessi saranno offerti ai richiedenti secondo l'ordine delle priorità di cui ai precedenti commi del presente articolo, tenendo conto del numero dei vani, della consistenza e delle condizioni del nucleo familiare.

Il rifiuto non validamente motivato dell'alloggio offerto in locazione comporterà la definitiva estinzione della pratica.

Art. 7 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

A supporto dell'attività istruttoria dell'Ufficio Casa è istituita una Commissione Comunale Consultiva di cui fanno parte:

- il Direttore della Ripartizione Politiche Sociali o suo delegato;
- un'Assistente Sociale del C.I.S.A.31;
- tre rappresentanti delle associazioni sindacali inquilini SICET, SUNIA, UIL;

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione della domanda di partecipazione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente disciplinare, non pregiudica in alcun modo la partecipazione a concorsi da qualsiasi Ente banditi, aventi analoghe finalità.

L'Ufficio Casa si riserva, ai sensi delle vigenti leggi, di effettuare controlli a campione delle dichiarazioni rese dagli interessati.